Statistiche sulle dichiarazioni fiscali

Analisi dei dati IRPEF

Anno d'imposta 2023

A cura di

Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali

Ufficio di Statistica

MEF Dipartimento delle Finanze

SISTAN Sistema Statistico Nazionale

Sommario

1 Persone Fisiche 3
1.1 Introduzione 3
1.2 Principali novità 3
1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata 4
1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato 7
1.5 Principali tipologie di redditi dichiarati 8
1.6 Somme erogate per incremento di produttività e *benefit* 18
1.7 Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia 19
1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef 21
1.9 Trattamento integrativo 22
1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere 24
1.11 Deduzioni e detrazioni 25

1 Persone Fisiche

1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali relative all'Irpef dopo circa cinque mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi[1]. Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2024[2] rispetto al modello 770, garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica. Occorre ricordare che a partire dalle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2023 il termine di presentazione per il modello Redditi è stato anticipato al 31 ottobre.

1.2 Principali novità

Di seguito si riportano le principali novità normative che trovano evidenza nel modello di dichiarazione per l'anno di imposta 2023.

È stata prevista la possibilità di utilizzare il modello 730 in presenza di particolari tipologie reddituali per le quali precedentemente era richiesta la presentazione della dichiarazione dei Redditi: la rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge del 24 dicembre 2002, n. 282, i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari finanziari assoggettati ad imposta sostitutiva e i redditi relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria (che sono riportati nel quadro W).

Con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro per le retribuzioni degli sportivi professionisti *under 23* e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; la parte eccedente il limite dei 15.000 euro invece concorre alla formazione del reddito. I redditi percepiti da tali soggetti costituiscono redditi da lavoro dipendente, redditi diversi oppure redditi da lavoro autonomo.

Nell'ambito della tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali è stata prevista la tassazione del 5% sulle somme elargite come mancia e destinate ai lavoratori del settore privato nelle attività della ristorazione e delle attività ricettive, nel limite del 25% della somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti per prestazioni nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Condizione necessaria per l'applicazione della tassazione agevolata è quella di aver percepito nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro.

[1] Il termine di presentazione del modello Redditi PF è stato anticipato al 31 ottobre, mentre per il modello 730 è il 30 settembre.

[2] Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi ed il termine di presentazione è previsto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'imposta sostitutiva applicata ai premi di produttività passa dal 10% al 5%, mentre vengono modificati i limiti di non imponibilità dei *fringe benefit* che sono: 258,23 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda le detrazioni superbonus,[3] nell'anno d'imposta 2023 la percentuale passa dal 110% al 90% ma resta l'applicazione del 110%, nelle condizioni illustrate nella circolare n.13/E[4] del 13 giugno 2023. Inoltre, è stata prevista la possibilità di indicare nel modello di dichiarazione per l'anno d'imposta 2023 le spese sostenute nel 2022, rientranti nel Superbonus e non indicate nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2022; in questi casi è prevista una ripartizione in 10 rate.

1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata

Nel 2023 il contesto macroeconomico è stato caratterizzato da una crescita del PIL[5] pari al 6,7% in termini nominali e allo 0,7% in termini reali.

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2023 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)[6] - sono stati oltre **42,5 milioni**, in aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. La figura 1.1 riporta la variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo nel 2023 rispetto all'anno d'imposta 2022. Dalla figura risulta un incremento dei soggetti nelle classi di reddito complessivo al di sopra dei 26.000 euro e una riduzione del numero dei contribuenti con reddito complessivo inferiore a questo valore, in linea con l'anno precedente.

[3] Il DL 11/2023 pone fine in corso d'anno allo sconto in fattura e alla cessione del credito ai fini degli interventi edilizi e Superbonus.

[4] Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

[5] La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2025 e provenienti dal *Data-Warehouse* delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito Istat. La variazione del PIL in termini reali è riferita al PIL a valori concatenati con anno di riferimento 2020.

[6] Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi. A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono: solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto; redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio; solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro; soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

Figura 1.1 Variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo - confronto 2023 – 2022

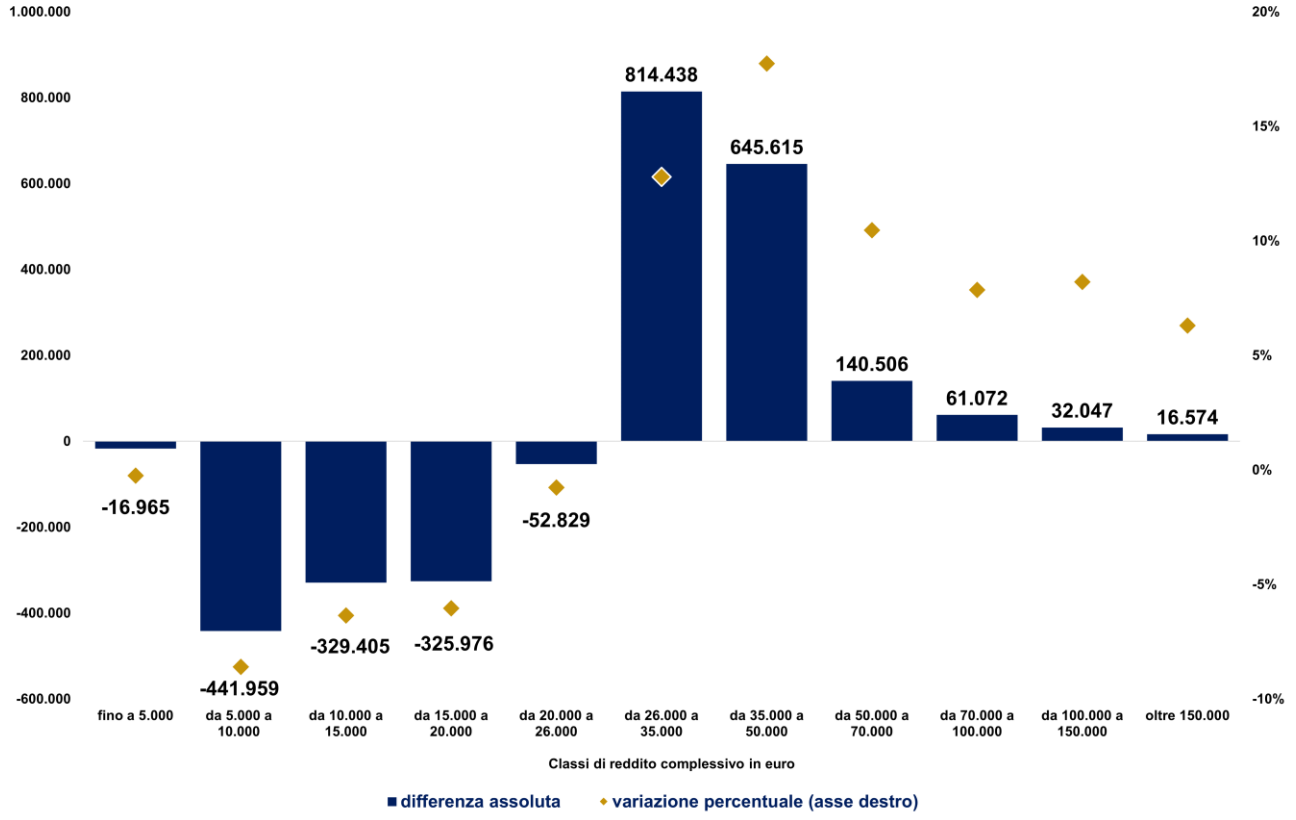

Analizzando il tipo di modello dichiarativo, dalla tabella 1.1 emerge che il **58% delle persone fisiche** assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il **modello 730**, mentre continua a diminuire (-2,1% rispetto al 2022) la percentuale dei soggetti che utilizzano il **modello Redditi** (**20%,** pari a oltre 8,6 milioni di contribuenti). Questo andamento è influenzato anche dal maggiore ricorso al modello 730 precompilato. Si ricorda che è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti, dalle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2023 risultano 3,9 milioni di soggetti che hanno presentato il modello 730 in assenza di sostituto[7]. Rispetto al 2022 rimane sostanzialmente stabile il numero di soggetti senza dichiarazione per i quali occorre recuperare le informazioni da **Certificazione Unica CU** (+0,04%), che si attestano al **22%** del totale contribuenti.

[7] Si tratta di soggetti che hanno compilato il flag "730 senza sostituto" nel frontespizio del modello 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal modello 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare l'IMU e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Tab. 1.1 Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione – anno d'imposta 2023

Regione	Modello Redditi	Modello 730	Modello CU	Totale
Piemonte	668.586	1.861.001	710.106	**3.239.693**
Valle d'Aosta	24.318	56.445	18.468	**99.231**
Lombardia	1.479.109	4.392.061	1.671.023	**7.542.193**
Liguria	275.081	643.323	281.415	**1.199.819**
Trentino Alto Adige (P.A.Trento)	83.258	272.828	87.242	**443.328**
Trentino Alto Adige (P.A.Bolzano)	91.167	229.775	126.116	**447.058**
Veneto	738.831	2.300.844	726.458	**3.766.133**
Friuli-Venezia Giulia	162.715	593.677	198.636	**955.028**
Emilia-Romagna	702.318	2.156.811	640.722	**3.499.851**
Toscana	621.322	1.529.192	658.432	**2.808.946**
Umbria	133.563	372.365	162.675	**668.603**
Marche	238.751	718.051	189.637	**1.146.439**
Lazio	823.440	2.247.722	947.863	**4.019.025**
Abruzzo	189.679	568.495	178.237	**936.411**
Molise	43.452	129.548	38.095	**211.095**
Campania	721.377	1.663.424	938.964	**3.323.765**
Puglia	536.518	1.610.508	510.006	**2.657.032**
Basilicata	69.285	238.080	70.170	**377.535**
Calabria	219.054	651.941	311.312	**1.182.307**
Sicilia	588.574	1.665.849	681.937	**2.936.360**
Sardegna	218.896	590.317	295.291	**1.104.504**
Mancante/errata	48	0	5.674	**5.722**
TOTALE	**8.629.342**	**24.492.257**	**9.448.479**	**42.570.078**

La figura 1.2 mostra il diverso **utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito**:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del modello 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU; la percentuale del modello Redditi si attesta al 78% e quella della Certificazione Unica al 15,7%. L'incremento della quota CU rispetto all'anno precedente è attribuibile all'introduzione del nuovo regime degli sportivi, che prevede una soglia di esenzione di 15.000 euro, che ha determinato una revisione metodologica con l'acquisizione da fonte CU di soggetti che hanno redditi sportivi totalmente esenti;
- nella classe "da zero a 5.000" prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso le Certificazioni Uniche CU; si tratta di soggetti che ricadono nella soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'utilizzo del modello 730 è prevalente nelle classi di reddito complessivo "da 5.000 a 100.000" euro;
- nelle classi di reddito più elevato (oltre 100.000 euro) prevale l'utilizzo del modello Redditi che raggiunge oltre l'80% per le classi di reddito oltre i 300 mila euro.

Figura 1.2 Composizione percentuale dei contribuenti per tipo di modello e classi di reddito complessivo - anno d'imposta 2023

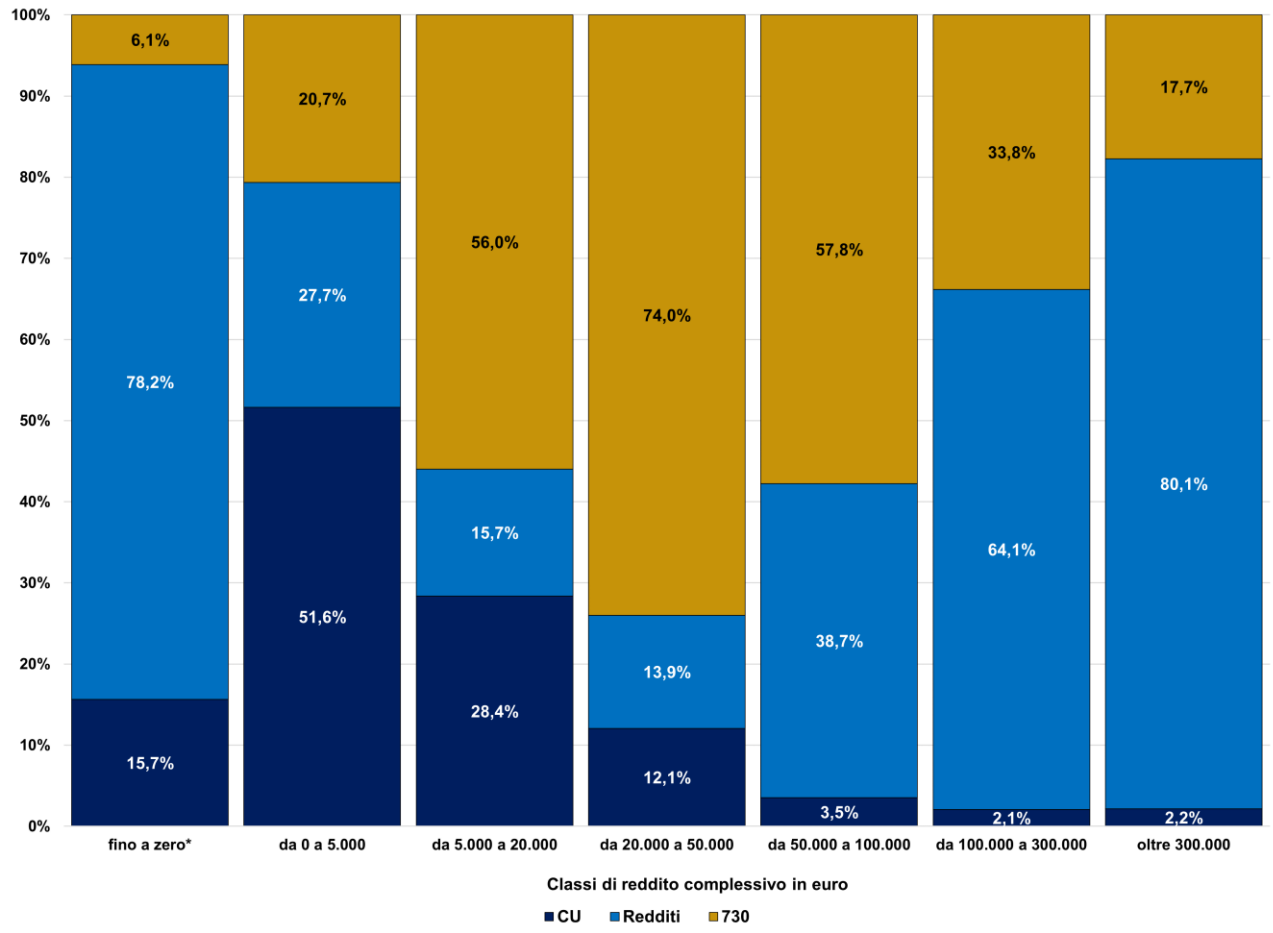

1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a **1.027,7 miliardi** di euro (**+5,9%** rispetto al 2022), per un valore medio di 24.830 euro (+5,0% rispetto al 2022). L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo[8] più elevato è la Lombardia (29.120 euro), seguita dalla provincia di Bolzano (28.780 euro), mentre la Calabria è la regione con il reddito medio più basso (18.230 euro).

Persiste pertanto una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e delle isole. La figura 1.3 seguente illustra il reddito medio per regione di residenza.

[8] Nei documenti 'analisi dei dati' del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al "reddito complessivo" definito come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell'abitazione principale soggetta a IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca). La variabile non comprende il reddito da quadro LM dei soggetti in regime forfetario e di vantaggio.

Figura 1.3 Reddito medio in euro per regione di residenza - anno d'imposta 2023

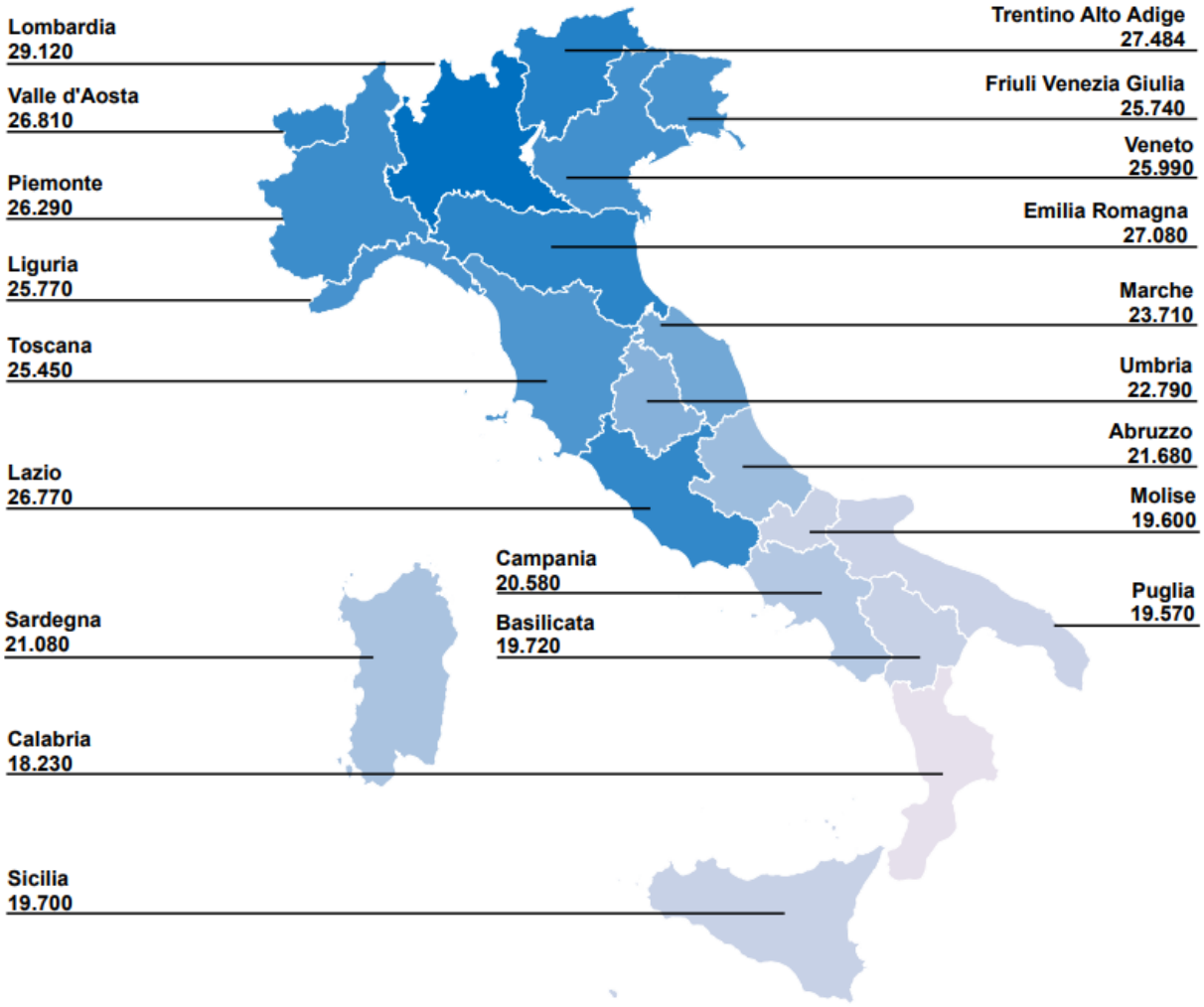

1.5 Principali tipologie di redditi dichiarati

In questo paragrafo vengono analizzate le **principali tipologie di reddito che compongono il reddito complessivo** e, in particolare, i redditi da lavoro dipendente e pensione, i redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica ed infine i redditi fondiari.

1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione, redditi da partecipazione e da esercizio di attività economica

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (53,9% del reddito complessivo e 55,9% del totale contribuenti) e al reddito da pensione (30,0% del reddito complessivo e 34,1% del totale contribuenti).

Il **reddito da lavoro dipendente**[9] è pari a **554,3 miliardi** di euro. Questa variabile include anche:

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto, che, da fonte CU/2024, risultano interessare oltre 914.600 soggetti (3,5% dei soggetti con reddito da lavoro dipendente) e che costituiscono il 4,5% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi[10] e le prestazioni di previdenza complementare[11] (pari a oltre 9,9 miliardi di euro).

Rispetto all'anno precedente si riscontra un incremento sia del **numero** di soggetti che dichiarano reddito da lavoro dipendente (con oltre 497.000 soggetti in più rispetto al 2022, **+2,1%**) sia **dell'ammontare** di **reddito** dichiarato[12] (**+6,8%**). In termini di frequenza dei lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, il numero di soggetti con contratto **a tempo indeterminato**[13] (pari a 17,6 milioni) **aumenta del 2,4%** rispetto al 2022 (con un **reddito medio** di 26.602 euro, **+4,7%** rispetto al 2022), mentre i soggetti che hanno esclusivamente **contratti** a **tempo determinato** (pari a 6,2 milioni) sono **aumentati dell'1,4%** rispetto al 2022 (con **un reddito medio** di 10.950 euro, **+4,0%** rispetto al 2022).

In relazione al **reddito da pensione** dichiarato, pari a oltre **308,4 miliardi di euro**, si registra una lieve flessione del **numero di soggetti** (29.067 soggetti in meno rispetto al 2022, **-0,2%**) ed un **incremento** dell'**ammontare** del reddito da pensione complessivo del **7,4%**[14].

In relazione alla classificazione dei **redditi per tipologia di impresa**, rispetto all'anno precedente si evidenzia una flessione del numero dei soggetti dichiaranti reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-2,9%), reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (-2,0%), reddito da partecipazione (-2,4%) e reddito da lavoro autonomo (-1,1%). In termini di ammontare dichiarato, aumenta il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (+5,0%), il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (+4,3%), il reddito da lavoro autonomo (+7,6%) e il reddito da partecipazione (+4,7%). Si ricorda inoltre che hanno aderito al regime forfetario[15] oltre 1,9 milioni di contribuenti +6,5% rispetto al 2022).

[9] Il reddito da lavoro dipendente è composto da diverse tipologie reddituali: reddito da lavoro dipendente, compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, i sussidi e le prestazioni di previdenza complementare, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane etc. Per un elenco esaustivo si rimanda alle istruzioni del modello Redditi Persone fisiche Fascicolo 1 al paragrafo Quadro RC.

[10] Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

[11] Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

[12] Il *trend* in aumento dell'occupazione è confermato anche dalla Relazione annuale 2023 della Banca d'Italia al paragrafo "Il mercato del lavoro" in cui si riporta un incremento dell'occupazione subordinata.

[13] Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel periodo d'imposta in esame ed il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

[14] Il *trend* in aumento è confermato da "Osservatorio statistico – casellario dei pensionati" presente sul sito Osservatori statistici (inps.it).

[15] Dall'anno d'imposta 2023 è stata innalzata a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023) la soglia dei compensi/ricavi di accesso al regime forfetario.

1.5.1.1 Analisi dei valori medi e mediani

La figura 1.4 “valori medi[16] dei redditi soggetti a tassazione ordinaria” mostra che rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 24.830 euro), il reddito medio da pensione (pari a 21.260 euro) è inferiore del 14,4% mentre quello da lavoro dipendente (pari a 23.290 euro) è inferiore del 6,2%.

Considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, il reddito medio d’impresa è pari a 29.250 euro, più alto del 17,8% rispetto al reddito complessivo medio, mentre quello da lavoro autonomo (70.360 euro) è oltre il doppio. Tale differenza è in parte spiegata dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali all’interno di questi redditi. Nello specifico, i redditi riportati per i lavoratori dipendenti sono al netto dei contributi previdenziali, mentre i redditi da lavoro autonomo[17] devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio dei contributi[18] riportati dai lavoratori autonomi e imprenditori è pari a oltre 10.104 euro). È infine importante ricordare che i valori medi del reddito da lavoro autonomo sopra riportati non considerano le eventuali perdite e non includono i contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario, la cui eventuale inclusione determinerebbe una riduzione dei valori medi.

Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto tra gli imprenditori sono compresi anche coloro che non hanno personale alle loro dipendenze[19]. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all’analisi delle “*Persone fisiche in base al reddito prevalente”* che sarà disponibile con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.

[16] Nelle variabili relative ai redditi d’impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione sono inclusi solo i soggetti con valori positivi o nulli, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

[17] Il reddito è riferito al rigo RE25 col1.

[18] Il valore si riferisce al rigo RP21 col1 della dichiarazione in presenza del campo RE25 col1.

[19] La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.

Figura 1.4 Valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - confronto 2023 – 2022

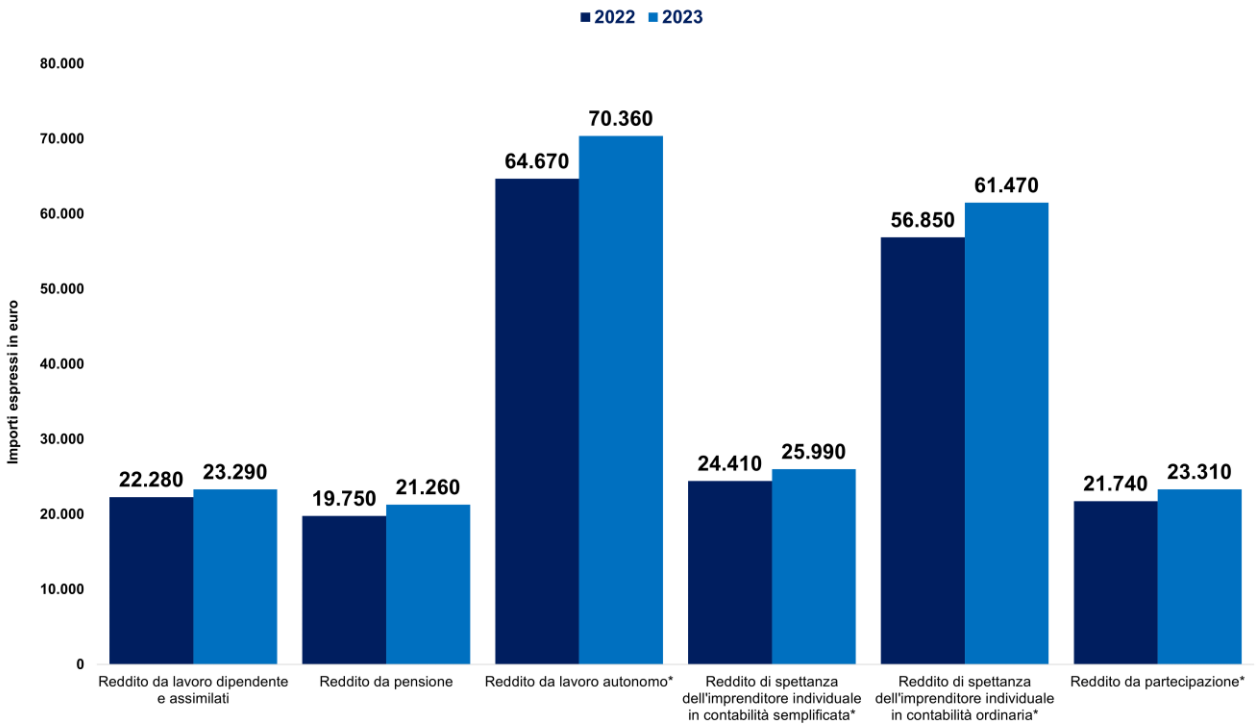

* Il valore medio è calcolato tenendo in considerazione i soggetti con reddito positivo e nullo

Nella figura 1.5 "Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria" si osserva un **incremento, rispetto all'anno di imposta 2022, del reddito medio da lavoro dipendente (+4,5%) e del reddito da pensione (+7,6%).**

Anche per i **redditi derivanti dall'esercizio dell'attività economica** si riscontrano **incrementi dei valori medi**: **redditi da lavoro autonomo (+8,8%), reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (+8,1%), redditi da partecipazione (+7,2%) e reddito di spettanza in contabilità semplificata (+6,5%).**

Figura 1.5 Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - confronto 2023 – 2022

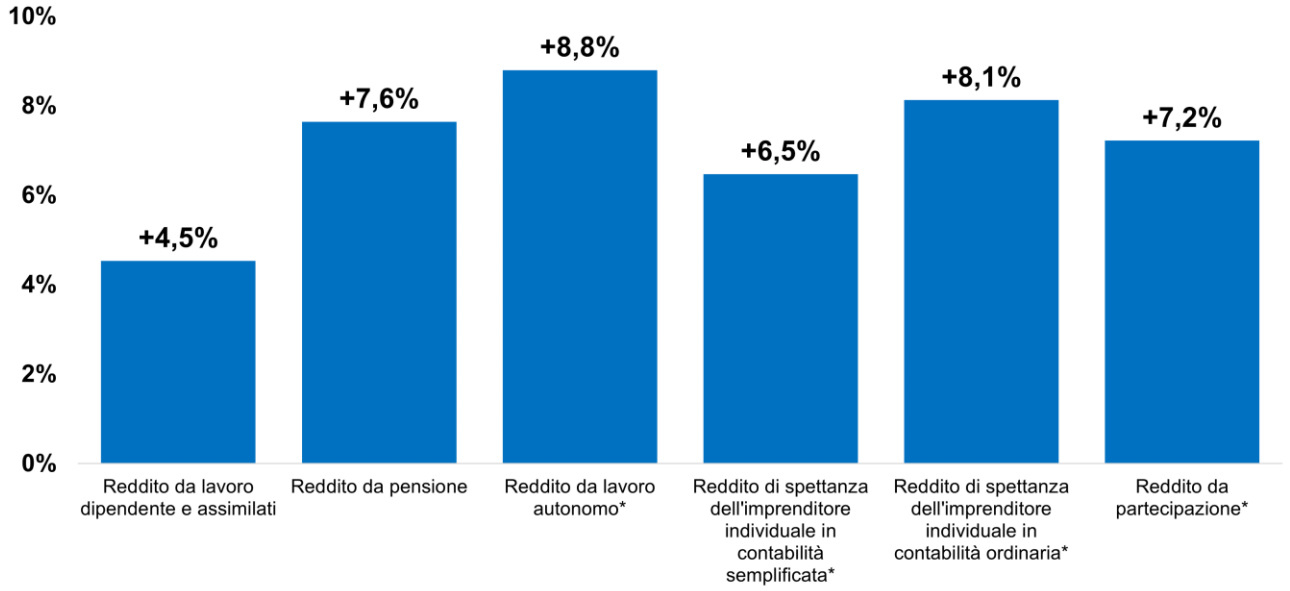

* Il valore medio è calcolato tenendo in considerazione i soggetti con reddito positivo e nullo

Analizzando i redditi mediani e confrontandoli con quelli medi, si registra una minore eterogeneità tra i redditi dei lavoratori dipendenti e quelli dei pensionati, con una mediana sostanzialmente allineata alla media, mentre per i redditi derivanti da esercizio di attività economica emerge una maggiore differenza (figura 1.6).

Figura 1.6 Valori mediani dei redditi soggetti a tassazione ordinaria (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - anno d'imposta 2023

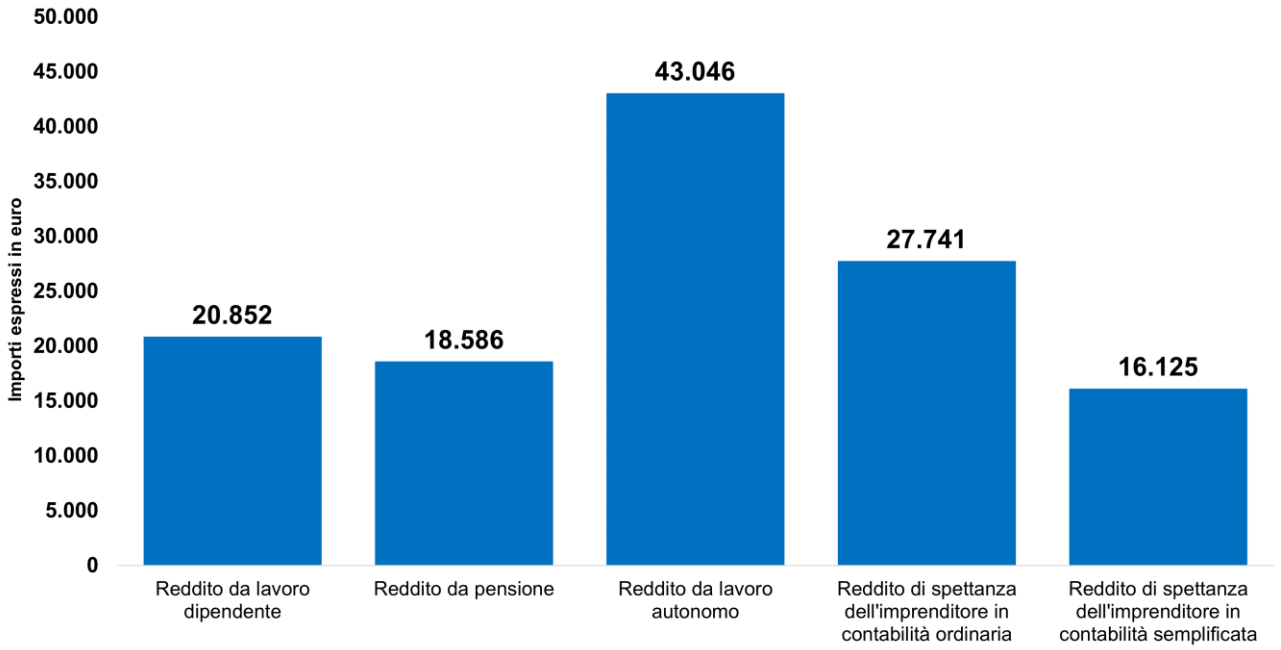

Nelle statistiche[20] viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, con particolare evidenza:

- al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta[21];
- per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

La figura 1.7 "Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo" mostra gli effetti sui redditi medi soggetti a tassazione ordinaria[22] delle suddette informazioni statistiche.

Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in "continuità d'esercizio" è rispettivamente di circa il 2,5% e del 3,3% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore del 33,4% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è del 26,7% superiore rispetto a quello al netto.

[20] Sul sito del Dipartimento delle Finanze è presente la sezione "Tipologia di reddito (approfondimento)" dove vengono analizzati i redditi in continuità di esercizio ed il reddito di spettanza dell'imprenditore.

[21] Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

[22] Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.

È comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori[23].

Figura 1.7 Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo (al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e regime forfetario) - anno d'imposta 2023

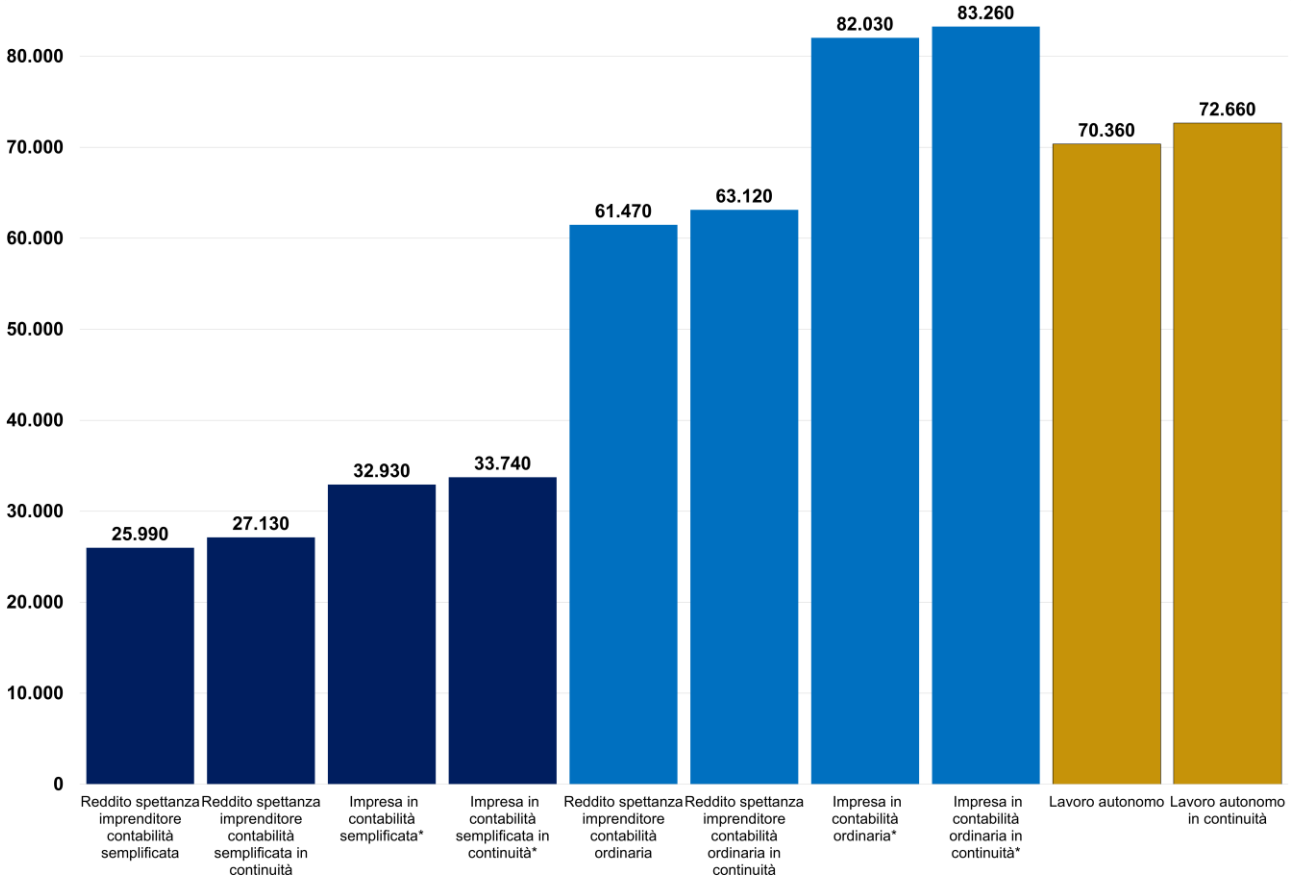

Gli importi sono espressi in euro. Il valore medio è calcolato anche tenendo in considerazione i soggetti con reddito nullo
* comprende le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare e/o i redditi dei Soggetti ad imposta sostitutiva (solo per co

[23] Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al "reddito di spettanza dell'imprenditore", mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come "reddito da partecipazione".

1.5.2 Redditi fondiari

1.5.2.1 Redditi fondiari imponibili

Il reddito fondiario è composto da reddito da fabbricati e reddito da terreni (distinto in reddito dominicale e reddito agrario).

Nel 2023 i soggetti che dichiarano un reddito da fabbricati sono oltre 19,4 milioni per un **ammontare del reddito da fabbricati** pari a **26,2 miliardi** di euro (pari al 2,6% del reddito complessivo, +3,1% rispetto al 2022). I redditi soggetti a cedolare secca ammontano a 13,7 miliardi di euro con aliquota al 21% e 7,4 miliardi con aliquota al 10% (figura 1.8).

Figura 1.8 Redditi fondiari imponibili - confronto 2023 – 2022

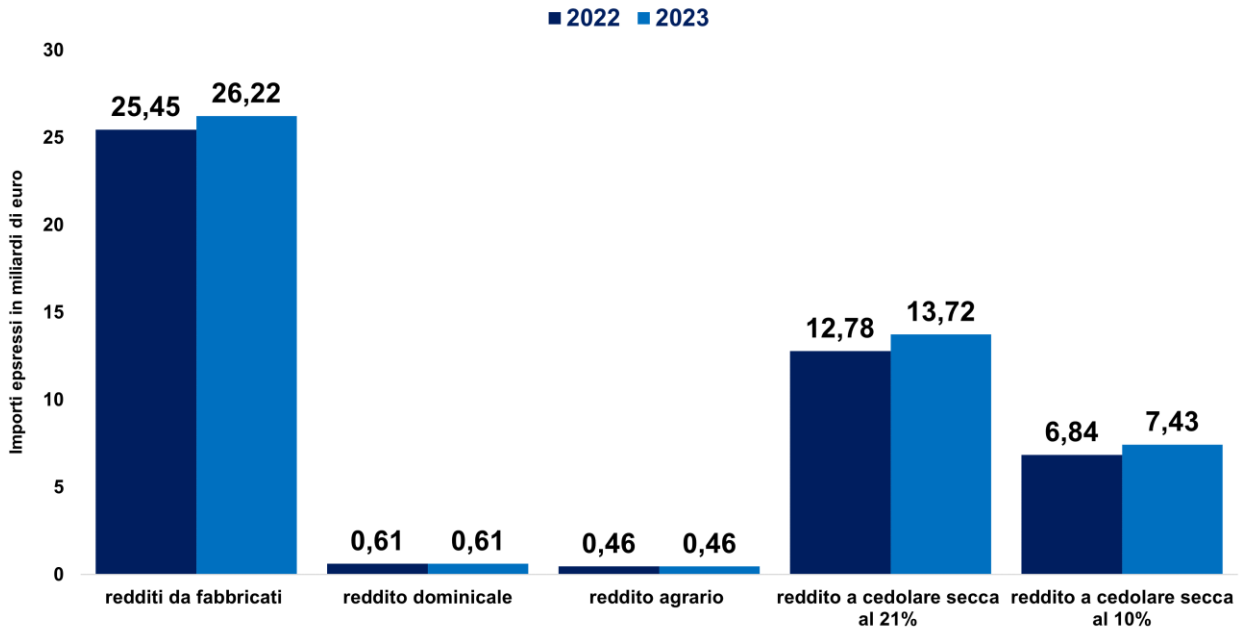

Il reddito dominicale e il reddito agrario subiscono entrambi una contrazione dello 0,6% rispetto al 2022; anche per il 2023 è prevista l'esenzione dall'Irpef dei redditi fondiari posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

1.5.2.2 Redditi fondiari non imponibili

I redditi fondiari non imponibili[24] ammontano a 7,4 miliardi di euro, a questi vanno aggiunti i redditi da abitazione principale soggetto ad IMU[25] per un importo di 236 milioni di euro.

L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili[26] presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 67,8% nella classe fino a 7.500 euro al 22,6% nella classe oltre 300.000 euro (figura 1.9).

Figura 1.9 Incidenza percentuale redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili* - anno d'imposta 2023

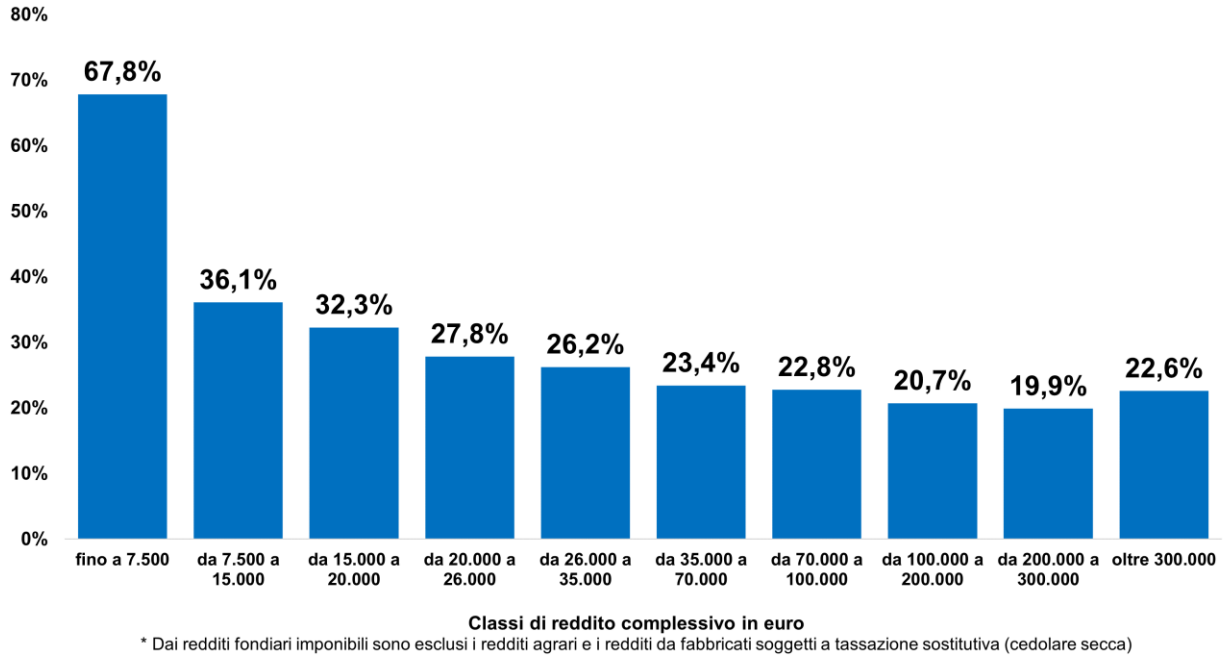

* Dai redditi fondiari imponibili sono esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

1.5.2.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2023 oltre **3,1 milioni di soggetti**[27] (+3,8% rispetto al 2022) per un **ammontare imponibile** di **21,6 miliardi di euro** (+8,6% rispetto al 2022) e **un'imposta** dichiarata di oltre **3,7 miliardi** di euro, +8,6% rispetto al 2022 (di cui il 78% derivante da aliquota al 21%). Si

[24] Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtu' del principio di sostituzione IMU/IRPEF.

[25] Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

[26] Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).

[27] Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 21%, 10% ed imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve che costituiscono "redditi diversi".

ricorda che dal 2017 è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata al 21% anche per i contratti di "locazione breve"[28], di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da comodatari ed affittuari, il cui reddito rientra nella categoria dei "redditi diversi". Si fa presente che dal 2021 l'agevolazione sui contratti di locazione breve è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. Il crescente utilizzo della cedolare secca è connesso principalmente al passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata dei redditi da locazione. In particolare, il maggior incremento si è registrato nell'imponibile soggetto a cedolare al 10% (+8,6%) per un ammontare che passa da 6,8 a 7,4 miliardi di euro, mentre l'imponibile a cedolare secca al 21% aumenta del 7,4%, da 12,8 miliardi a 13,7 miliardi di euro.

Si ricorda che il regime di tassazione opzionale si applica ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione e sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% al canone di locazione annuo stabilito dalle parti o un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.

La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che il 48,4% dei soggetti con cedolare secca al 21% e il 48,9% con cedolare al 10% dichiara un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (corrispondente all'8,2% del totale contribuenti nella classe di reddito da 20.000 a 50.000). Il 25,2% dei soggetti con cedolare secca al 10% e 21% dichiara un reddito complessivo maggiore di 50.000 euro (corrispondente al 26% del totale contribuenti nella classe di reddito oltre 50.000 euro).

La distribuzione regionale mostra che l'opzione per la cedolare secca al 21% viene utilizzata principalmente in Lombardia (22,8% dei soggetti), mentre l'opzione della cedolare secca al 10% viene utilizzata principalmente nel Lazio (17,7% dei soggetti). Il confronto con l'anno precedente mostra un maggiore incremento dell'ammontare dei redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca nelle isole (+12%), nelle regioni centrali (+9,8%) e meridionali (+9,7%), variazioni che sono superiori rispetto all'incremento nazionale dell'8,6% (figura 1.10).

[28] Il dato si riferisce soltanto ai contratti brevi stipulati da comodatari ed affittuari il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' e riguarda oltre 22.600 soggetti per un ammontare di 270 milioni di euro. Invece l'informazione dei contratti brevi stipulati dai proprietari degli immobili non è distinguibile dal resto della cedolare secca al 21%, che confluisce nel quadro RB.

Figura 1.10 Variazione percentuale dell'ammontare dei redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca per area geografica - confronto 2023 – 2022

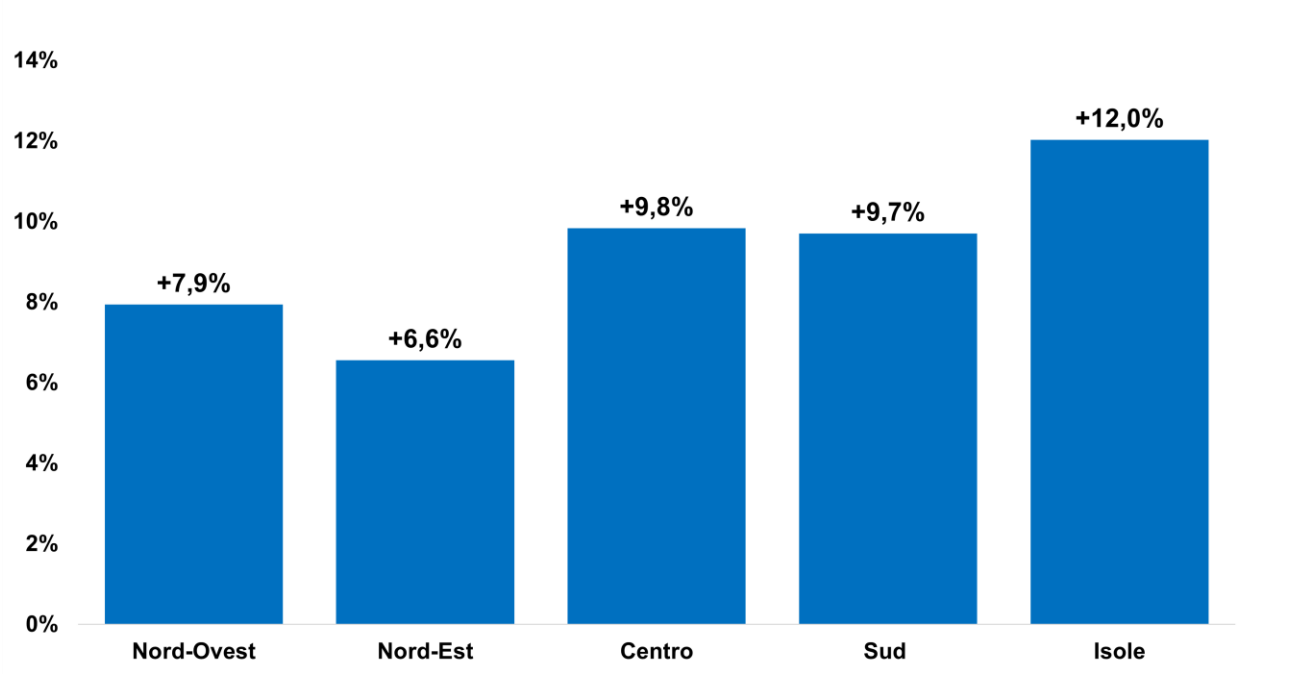

1.6 Somme erogate per incremento di produttività e *benefit*

Per il 2023 sono confermati i requisiti per usufruire dell'imposta agevolata per i premi di produttività[29], con una aliquota che scende dal 10% al 5%. Tale imposta sostituisce l'Irpef nazionale e le addizionali regionali Irpef nel settore privato e si applica ai premi di produttività ricevuti dai lavoratori dichiaranti reddito da lavoro dipendente fino ad un massimo di 80.000 euro. L'importo del premio agevolabile è di 3.000 euro e raggiunge i 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

Per l'anno 2023 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato oltre **2,4 milioni**[30] di **contribuenti** per un **ammontare** di **3,4 miliardi** di euro (+ 8,7% rispetto al 2022), di cui 420 milioni di euro erogati sotto forma di *benefit*[31] che non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, che è stata

[29] La normativa sui premi di produttività è stata caratterizzata nel corso degli anni da diverse modifiche. Dal 2017 le somme agevolabili sono pari a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente è di 80.000 euro; inoltre è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit.

[30] Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o *benefit*.

[31] Per *benefit* si intendono prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale.

introdotta dal 2016, ha interessato oltre 476.000 soggetti. L'ammontare dei *benefit* incide mediamente per il 12,3% sul totale premi e ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

Le opzioni per la tassazione sostitutiva sono state esercitate prevalentemente in Lombardia (23,0%), Emilia-Romagna (11,9%) e Veneto (9,6%).

1.7 Regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative finalizzate ad attrarre risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, a favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a "docenti e ricercatori"[32] e agli "impatriati"[33], quest'ultima è stata oggetto di modifiche normative nel corso degli anni (quella dei "contro-esodati" non trova più applicazione a partire dal 2018).

Per quanto riguarda il regime dei "docenti e ricercatori"[34], che è stato stabilizzato con la Legge di Bilancio 2017, i lavoratori dipendenti interessati sono stati **4.102** per un ammontare lordo[35] medio del reddito da lavoro dipendente di **55.366 euro**[36], mentre il regime degli "impatriati"[37] ha interessato **41.020** lavoratori dipendenti per un ammontare lordo medio del reddito da lavoro dipendente di **112.443 euro**[38].

[32] Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%. Dal 2022 per i docenti e ricercatori trasferiti prima del 2020 è prevista la proroga dell'agevolazione.

[33] Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un'imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell'agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha previsto modifiche al regime degli impatriati modificandone i requisiti e prevedendo un'imponibilità al 50% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

[34] Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell'agevolazione "docenti e ricercatori" codice 02 e codice 15. Possono essere presenti casi di compresenza dei due codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

[35] Il reddito lordo comprende la parte imponibile e la parte esente.

[36] Il regime dei "docenti e ricercatori" riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) e compilano il campo RE21 col1; nel 2023 risultano 36 soggetti, di cui 21 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

[37] Il dato si riferisce alla somma delle frequenze del reddito rientrante nell'agevolazione "impatriati" codici: 04, 06, 08, 09, 13, 14. Possono essere presenti casi di compresenza dei codici, pertanto la somma delle frequenze può non coincidere con il numero dei soggetti.

[38] Il regime degli "impatriati" riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo (quadro RE) o reddito d'impresa (da quadro RF e RG) e compilano il flag "Impatriati art. 16 D. Lgs. 147/2015" che risultano essere nel 2023 4.522 soggetti, di cui 736 risultano essere percettori anche di reddito da lavoro dipendente.

Figura 1.11 Regimi agevolativi delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia numero soggetti per regime agevolativo - anno d'imposta 2023

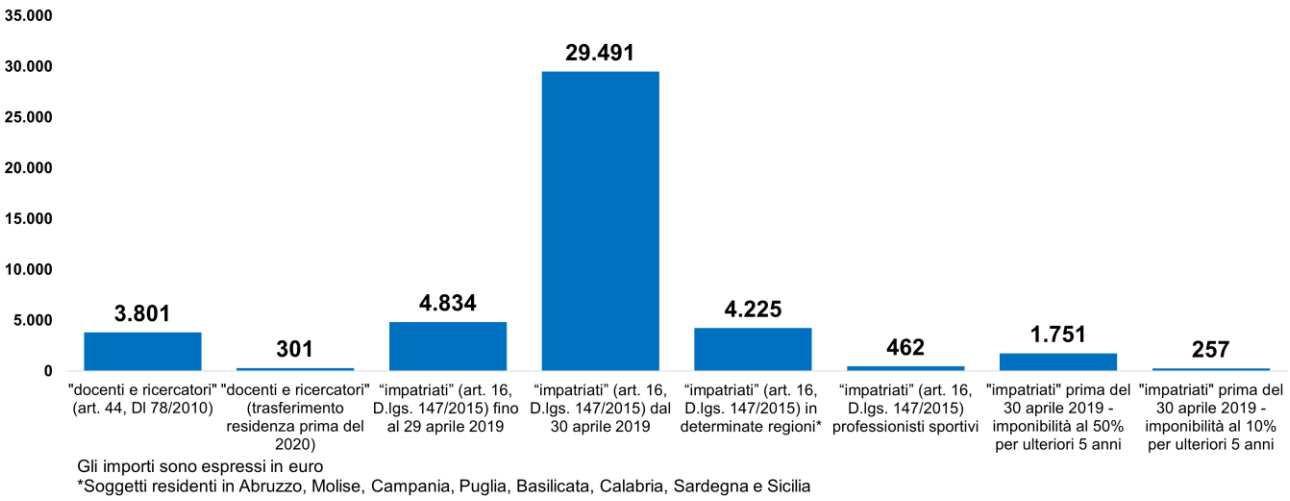

Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei "neo-residenti" (quadro NR)[39] a favore delle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro. L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei "docenti e ricercatori" e degli "impatriati".

Non possono essere assoggettati a imposta sostitutiva e, quindi, vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia che in tal modo concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per quanto riguarda l'agevolazione dei "neo-residenti" dalle dichiarazioni per il 2023 risultano **1.242 soggetti** che hanno compilato il quadro "NR – Nuovi residenti". Il 46% di tali soggetti ha dichiarato redditi in Italia per un reddito complessivo totale dichiarato pari a 87 milioni di euro prevalentemente costituito da reddito da lavoro dipendente (pari all'82% del totale).

E' prevista inoltre **un'imposta sostitutiva con aliquota del 7%**[40], introdotta dal 2019, a favore dei titolari di reddito da **pensione di fonte estera** che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti; questa misura agevolativa ha interessato **672 soggetti** che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 24,9 milioni di euro (37.053 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera di 39,5 milioni di euro. **L'imposta sostitutiva dichiarata è di 2,8 milioni di euro**.

[39] Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

[40] La tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l'apposita sezione del quadro RM.

1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

Oltre **33,5 milioni** di contribuenti (il **78,8% del totale**) dichiarano un'imposta netta pari a oltre **189,9 miliardi** di euro (**+9%** rispetto al 2022) per un valore pro capite di 5.660 euro. Oltre 9 milioni di soggetti dichiarano imposta netta pari a zero: si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero dagli obblighi dichiarativi oppure di contribuenti le cui detrazioni azzerano l'imposta lorda. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo, i soggetti che di fatto non versano Irpef sono oltre 11,8 milioni.

La **distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo** mostra che i contribuenti con imposta netta e redditi **fino a 35.000 euro** (il **78% del totale**) **dichiarano il 36% dell'imposta** netta totale, mentre il restante 64% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (il 22% del totale contribuenti); in particolare il 30% è dichiarato nella classe "da 35.000 a 70.000" euro. I soggetti con imposta netta valorizzata e un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 7,1% dell'imposta netta totale (nel 2022 era il 7,8%).

Figura 1.12 Distribuzione percentuale dei soggetti con imposta netta e dell'imposta netta - anno d'imposta 2023

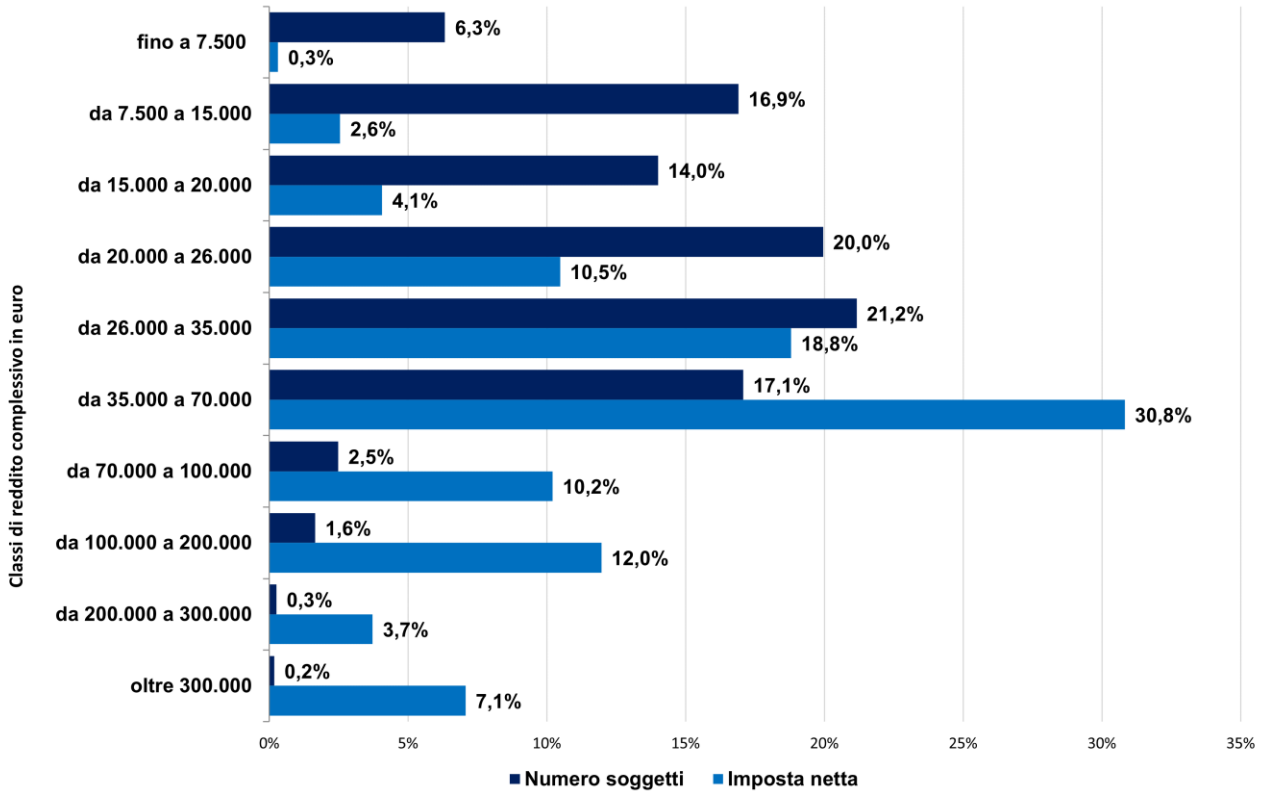

L'addizionale Irpef regionale ammonta, nel 2023, a **15,2 miliardi** di euro (+9,6% rispetto al 2022), mentre quella **comunale** è pari a **6,3 miliardi** di euro (+9,1% rispetto al 2022). L'addizionale regionale media varia da un minimo di 290 euro in Sardegna a un massimo di 810 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 130 euro della Provincia di Bolzano al massimo di 280 euro nel Lazio.

1.9 Trattamento integrativo

Nel 2023 sono confermate le modifiche introdotte nel 2022 alla disciplina del trattamento integrativo[41]: spetta ai lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 15.000 euro secondo gli stessi criteri previsti nella disciplina previgente (imposta lorda calcolata sul solo reddito da lavoro dipendente maggiore della detrazione per lavoro calcolata sul medesimo reddito); rispettando il medesimo criterio, il trattamento spetta anche ai lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro nel caso in cui l'imposta lorda, complessivamente determinata, risulti inferiore alla somma di specifiche detrazioni (per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per spese sanitarie rateizzate, per spese relative a interessi passivi su mutui contratti entro il 2021, per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica). Sulla base delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2023 risultano **5 milioni** di **soggetti** con trattamento integrativo per un ammontare di **4,4 miliardi di euro** (-5,3% rispetto al 2022).

A livello territoriale si riscontra che il 42% dell'ammontare del trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali; i dipendenti delle regioni centrali, meridionali e delle isole sono stati invece interessati, rispettivamente, per il 20,5%, 25,6% e 12% dell'ammontare complessivo del trattamento spettante.

Significativa è l'incidenza percentuale dei lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 21,2% in tutto il territorio nazionale; l'incidenza raggiunge il 31,1% in Calabria ed il 28,9% della Sicilia.

[41] Nel 2014 era stato introdotto il credito "bonus Irpef" per i titolari di reddito da lavoro dipendente con redditi fino a 26.000 euro, per un importo pari a 80 euro mensili (960 euro su base annua). Dal 1° luglio 2020 il "bonus Irpef" è stato sostituito dal trattamento integrativo (100 euro mensili pari a 1.200 euro su base annua) previsto per i lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 28.000 euro; per i dipendenti con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro, inoltre, era stata introdotta un'ulteriore detrazione (600 euro nel 2020 e 1.200 euro nel 2021, linearmente decrescenti). Dall'anno d'imposta 2022 l'ulteriore detrazione è stata abrogata a seguito della revisione della disciplina del trattamento integrativo e del nuovo disegno di tutte le detrazioni per tipologia di reddito.

Figura 1.13 Incidenza percentuale dei soggetti con trattamento integrativo spettante sul totale dei lavoratori dipendenti per regione - anno d'imposta 2023

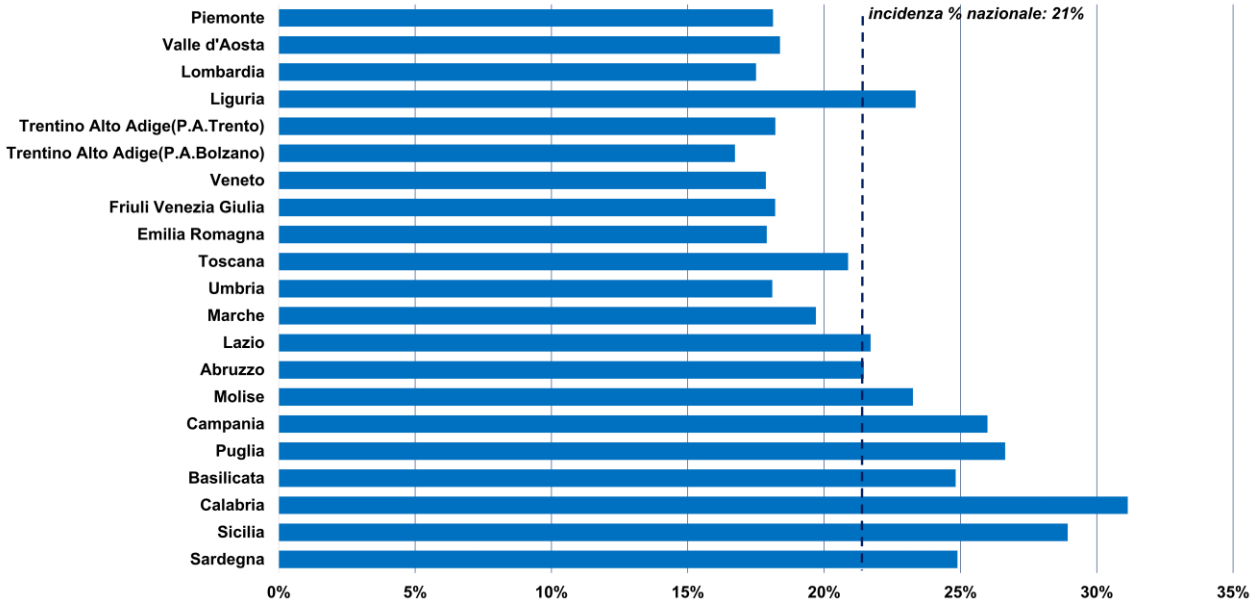

La **distribuzione per classi di reddito complessivo**[42] evidenzia che l'85,4% del trattamento spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 7.500 e 15.000 euro.

É interessante sottolineare che **oltre 2,7 milioni di soggetti** (54,8% del totale soggetti beneficiari) beneficiano di un **trattamento integrativo di ammontare superiore all'imposta netta** dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che per tali soggetti il trattamento ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta. Complessivamente la **parte di trattamento corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a 1,4 miliardi di euro.**

I soggetti ai quali il trattamento è stato erogato direttamente dal sostituto d'imposta sono 6,2 milioni, per un ammontare di 4,1 miliardi di euro. Si registrano inoltre 1,7 milioni di soggetti, pari al 33,4% del totale dei soggetti con diritto al trattamento, che hanno fatto valere il trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale, per un importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro (tra questi, circa 870 mila soggetti hanno dichiarato di fruire integralmente del trattamento in dichiarazione, per un importo di 828 milioni di euro).

Circa 2,3 milioni di contribuenti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il trattamento integrativo ricevuto[43], per un importo di 1,1 miliardi di euro (di questi 2,1 milioni hanno dichiarato una restituzione integrale

[42] Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al trattamento integrativo è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 28.000 euro.

[43] Si tratta di situazioni in cui il soggetto non ha le condizioni per fruire dell'agevolazione e quindi deve restituire il trattamento integrativo erogato dal sostituto.

del trattamento, per un ammontare di oltre 1 miliardo di euro); a oltre 1,7 milioni di contribuenti sono state restituite le ritenute Irpef[44] indebitamente versate, pari a 1,4 miliardi di euro.

1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW[45]. Si ricorda che, oltre alle persone fisiche, sono obbligati alla compilazione di tale quadro anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi, e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata ad un'altra entità (ad es. società o trust), ma è riconducibile a persone fisiche.

L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). È prevista un'aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9[46]. Per quanto riguarda invece le abitazioni principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a partire dal 1° gennaio 2016 l'IVIE non è più applicata.

A partire dall'anno d'imposta 2023 il quadro W può essere presentato anche tramite il modello 730; poiché in tale modello non sono presenti i dettagli informativi[47] presenti nel modello Redditi è possibile fornire solo l'ammontare complessivo degli immobili situati all'estero e delle attività finanziarie dichiarati a prescindere dall'applicazione dell'imposta: non è quindi possibile il confronto con l'anno precedente. Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2023 risulta che oltre **122.100 soggetti** hanno dichiarato immobili situati all'estero, per un valore complessivo[48] di **33,1 miliardi** di euro[49]). L'imposta IVIE dichiarata è di circa 95,7 milioni di euro (+2,2% rispetto all'anno precedente).

[44] Sono stati considerati i soggetti con trattamento da restituire e ritenute Irpef maggiori dell'imposta netta.

[45] Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE ma solo ai fini del monitoraggio.

[46] Con A/1 si intende abitazione signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli.

[47] Nel modello 730 non è presente il dettaglio dell'imposta per ogni riga compilata.

[48] Si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente. Il dato comprende gli importi della colonna 8 dei righi da RW1 a RW5 in presenza dei codici '15','19' indicati nella colonna 3.

[49] Il confronto è effettuato considerando anche per il 2022 l'ammontare complessivo degli immobili situati all'estero dichiarati a prescindere dall'applicazione dell'imposta.

1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

L'aliquota relativa all'IVAFE è pari al 2 per mille, mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra, i dati del quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre **332.600 soggetti** hanno dichiarato un ammontare di **178,1 miliardi** di euro[50]. L'imposta IVAFE dichiarata è di circa **85,7 milioni** di euro, con un incremento dell'8,5% rispetto all'anno precedente.

1.11 Deduzioni e detrazioni

1.11.1 Deduzioni

Nel 2023 le deduzioni ammontano a oltre **39 miliardi** di euro (+4,5% rispetto al 2022) e si suddividono tra la deduzione per abitazione principale (9,6 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (29,5 miliardi di euro)[51]. Rispetto al 2022 gli oneri deducibili mostrano un incremento del 5,4%, imputabile prevalentemente ai contributi previdenziali ed assistenziali (+5,8% rispetto al 2022). I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, sia in termini di frequenza che di ammontare, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (70,3% dell'ammontare complessivo degli oneri deducibili). Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi: questi contribuenti devono riportare in dichiarazione il loro reddito al lordo di tali contributi, che vengono poi dedotti prima del calcolo dell'imponibile Irpef. In questo caso la normativa si differenzia dai lavoratori dipendenti che riportano il reddito in dichiarazione già al netto dei contributi.

Tra gli oneri deducibili sono previste anche le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La deduzione[52] è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato ed è stata utilizzata da oltre 744.800 soggetti per un ammontare di 305,9 milioni di euro. I soggetti che hanno optato per la detrazione del 30%[53] (nel caso di erogazioni ad Onlus ed associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale), fino ad un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 487.000 per un ammontare di 173,6 milioni di euro di spesa, mentre coloro che hanno optato per la

[50] L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente. Il dato comprende gli importi della colonna 8 dei righi da RW1 a RW5 in presenza dei codici da '1' a '14' e '20' indicati nella colonna 3.

[51] Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

[52] Il dato si riferisce al rigo RP36 e si considera sia la quota riportata in colonna 3 che i residui degli anni precedenti riportati da colonna 4 a colonna 7.

[53] Si fa riferimento al rigo RP15 col6.

detrazione del 35%[54] (nel caso di erogazioni ad organizzazioni di volontariato) sono oltre 100.400 soggetti per un ammontare di spesa di 38,4 milioni di euro.

Figura 1.14 Distribuzione delle frequenze degli oneri deducibili - confronto 2023 – 2022

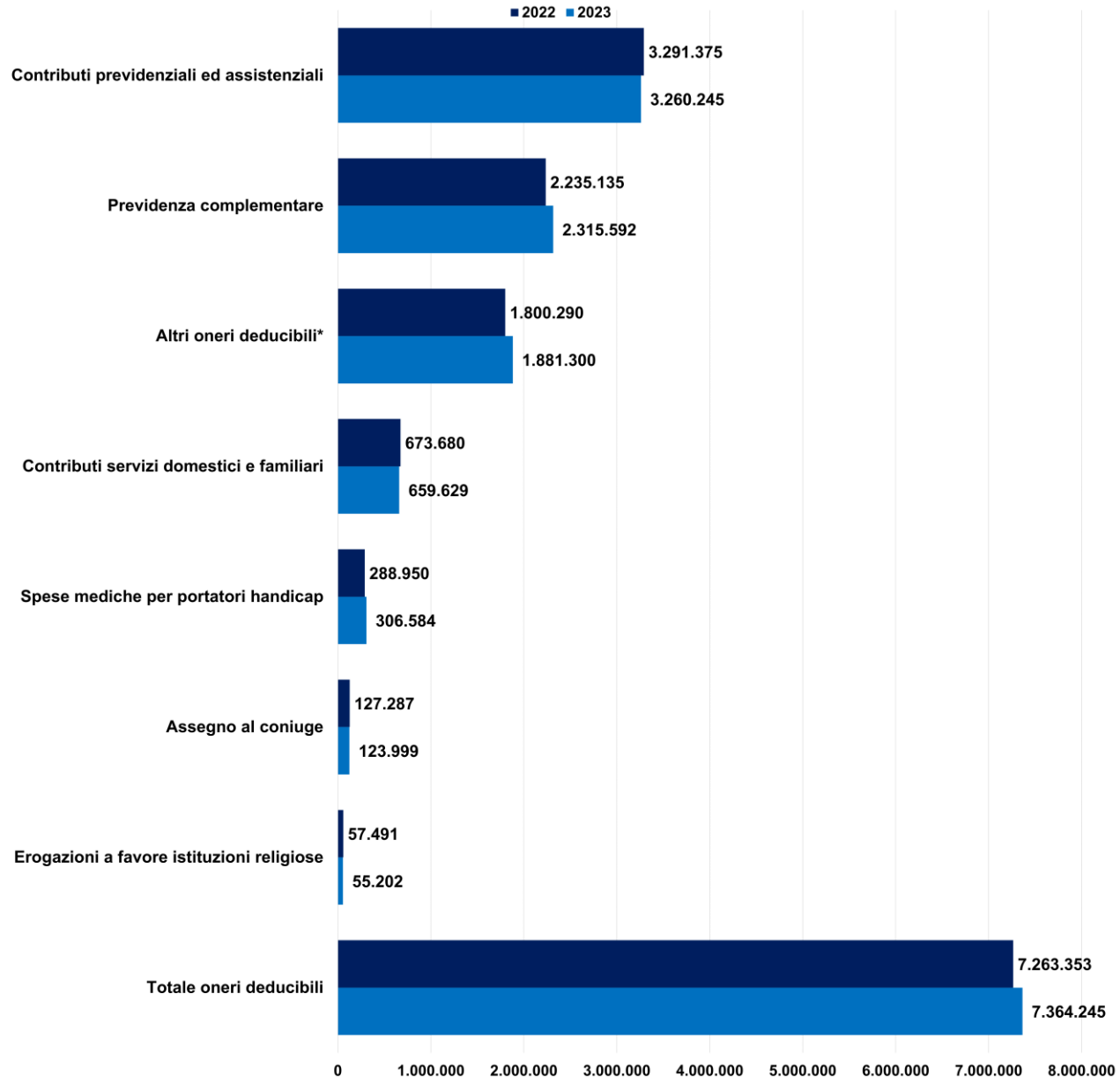

*Comprende: altri oneri del rigo RP26, spese per acquisto o costruzione di abitazione principale data in locazione, restituzione somme al soggetto erogatore, quota investimento start-up ed erogazioni a favore delle Onlus, OV e APS

[54] Si fa riferimento al rigo RP15 col7.

Figura 1.15 Composizione percentuale dell'ammontare degli oneri deducibili - anno d'imposta 2023

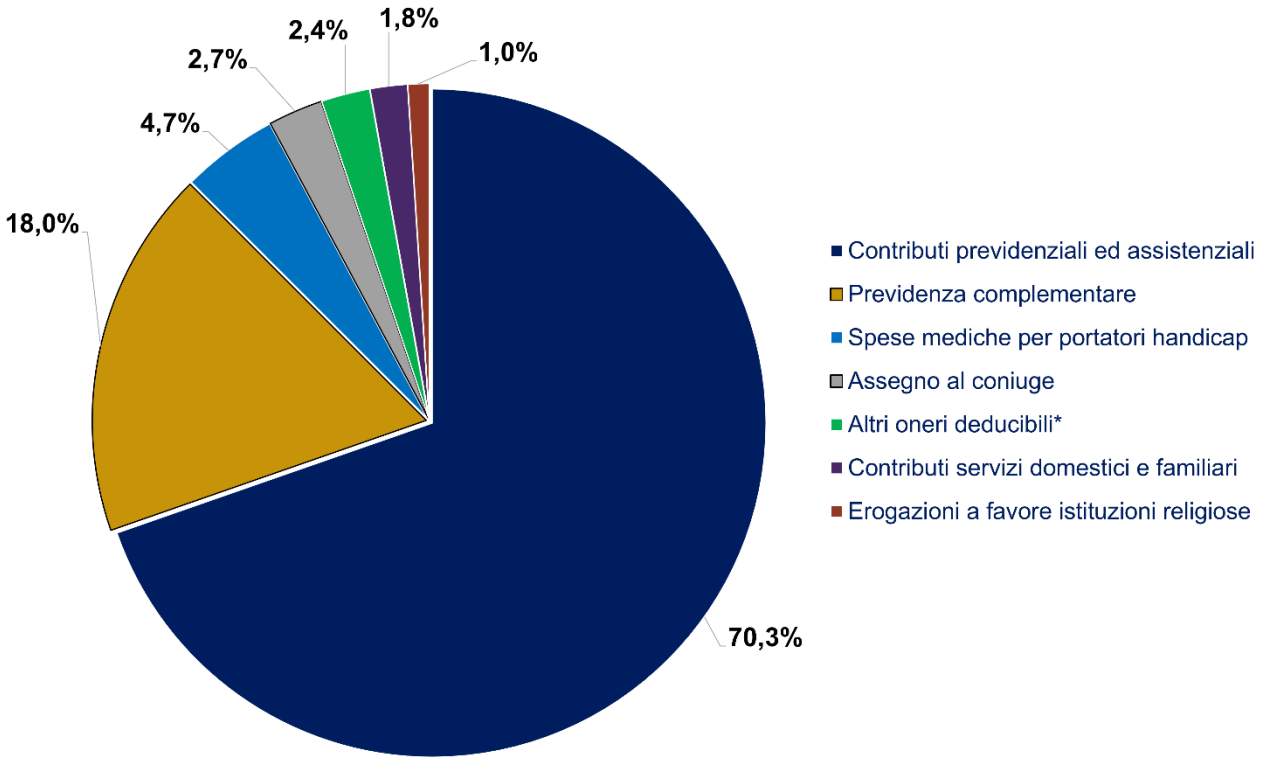

*Comprende gli altri oneri del rigo RP26, le spese per acquisto o costruzione di abitazione principale data in locazione, restituzione somme al soggetto erogatore, quota investimento start-up ed erogazioni a favore delle Onlus, OV e APS

1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili

Le detrazioni ammontano a **79,3 miliardi** di euro (-0,9% rispetto al 2022) e riguardano prevalentemente le seguenti voci[55]: detrazioni per redditi da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (68,8%), per carichi di famiglia (5%), oneri detraibili da sez. I del quadro RP (9,9%), detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio (11,6%) e detrazioni delle spese per il risparmio energetico (3,1%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia una flessione sia della detrazione per carichi di famiglia (-24,7%), influenzata dall'introduzione già a partire dal 1° marzo 2022 dell'assegno unico universale, che una flessione delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (-1,8%); al contrario aumentano le detrazioni relative alle seguenti voci:

- le spese di cui alla sez. I del quadro RP[56] (+12,5%);
- le spese per recupero edilizio (+4,3%);
- le spese per arredo di immobili ristrutturati (+6,8%).

[55] Le altre detrazioni non indicate nella parte testuale riguardano: spese per arredo immobili ristrutturati, detrazioni per canoni di locazione, per comparto sicurezza, per oneri sezione VI del quadro RP

[56] Comprende gli oneri detraibili al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.

La sezione I del quadro RP si compone di oneri detraibili al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%. Di particolare interesse è l'analisi degli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di circa 40,9 miliardi di euro), che aumentano del 12,7% rispetto al 2022. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo[57] ammontano a 32,9 miliardi di euro (80% del totale oneri detraibili al 19%), quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 7,9 miliardi di euro. La scomposizione delle singole componenti degli oneri detraibili mostra, nel confronto con l'anno precedente, l'incremento delle spese sanitarie (+9,1%) e della spesa per interessi per mutui per l'acquisto di abitazioni principali (+37,5%)[58]. A partire dal 2021 tra gli oneri detraibili al 19% sono incluse anche le spese per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione (oltre 30.300 soggetti[59] hanno sostenuto spese per un ammontare di 14,3 milioni di euro).

I grafici successivi mostrano sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle principali voci di spesa detraibili al 19%.

Figura 1.16 Distribuzione delle frequenze degli oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2023

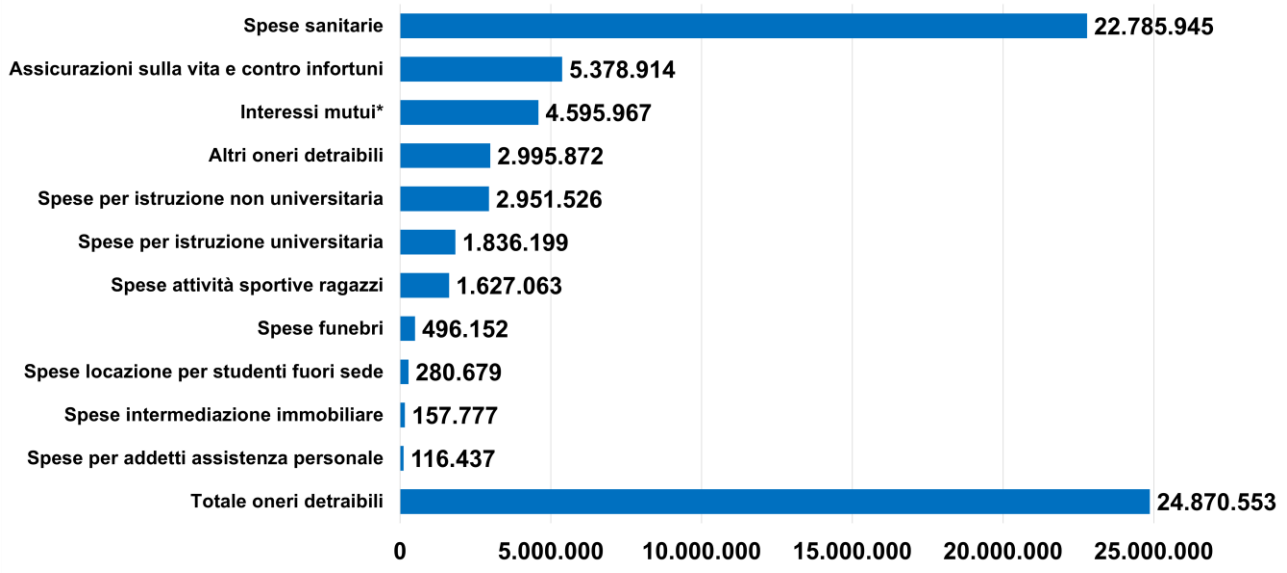

* Comprende interessi mutui ipotecari per abitazione principale (ante e post 2021), per altri immobili, interessi mutui recupero edilizio, costruzione abitazione principale e interessi per prestiti e mutui agrari

[57] Per la distinzione tra oneri detraibili al 19% commisurati e non al reddito complessivo si rimanda alle istruzioni del modello di dichiarazione redditi delle Persone fisiche del quadro RP sezione I.

[58] La voce "interessi mutui ipotecari per abitazione principale" comprende gli interessi per mutui stipulati ante 2021 e quelli stipulati post 2021. Non è possibile fare la somma delle frequenze in quanto ci possono essere casi di compresenza per cui il soggetto viene contato due volte.

[59] Il dato si riferisce al codice 45 presente nella sez. I del quadro RP.

Figura 1.17 Composizione percentuale dell'ammontare degli oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2023

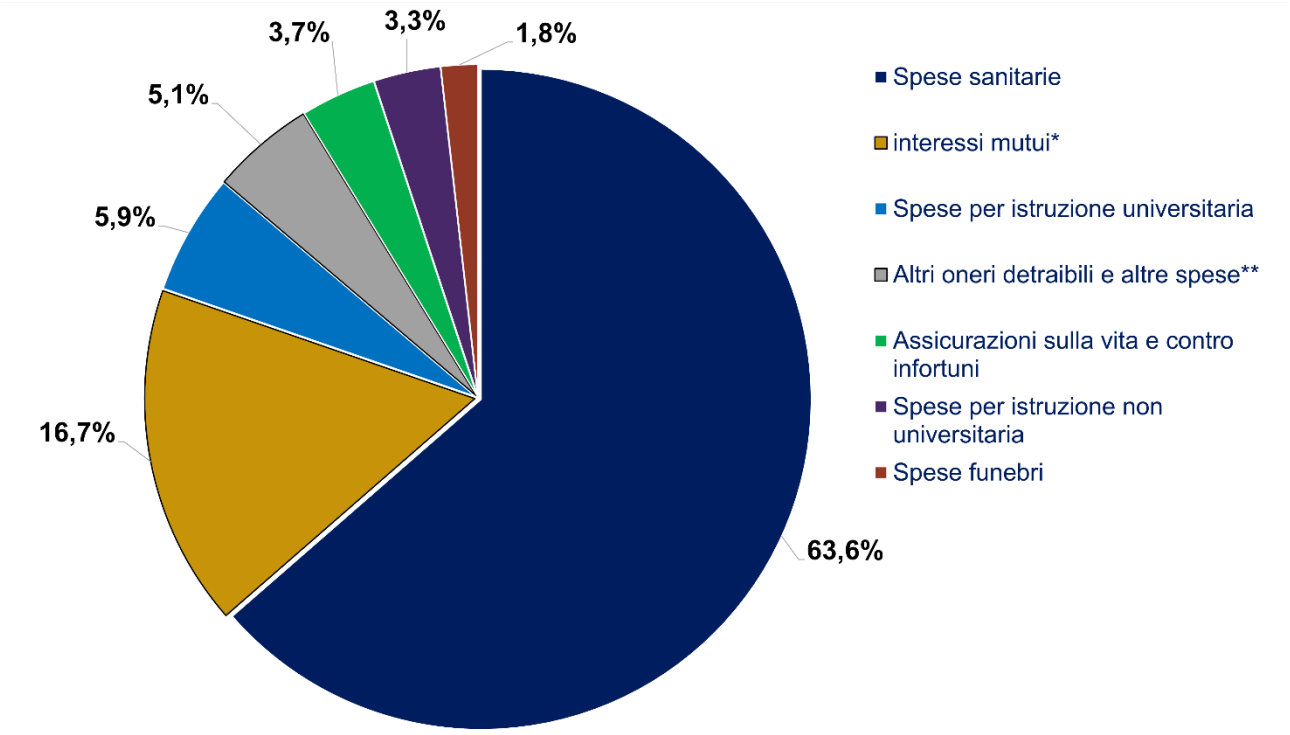

* comprende la quota di start-up attribuita dalla società in regime di trasparenza
**comprende gli altri oneri detraibili, le spese per addetti assistenza personale, attività sportive ragazzi, intermediazione immobiliare e locazione per studenti fuori sede

Di particolare interesse è la distribuzione percentuale per classi di reddito complessivo della variabile "totale oneri detraibili al 19%", che mostra un andamento crescente e successivamente decrescente all'aumentare del reddito complessivo: la concentrazione cresce nella prima parte della distribuzione del reddito complessivo, la massima concentrazione (il 43%) è quindi raggiunta nella classe di reddito "da 20.000 a 35.000" euro, successivamente la concentrazione si riduce, fino ad arrivare alla minima concentrazione di 2,2%, nella classe di reddito oltre 150.000 euro.

Figura 1.18 Distribuzione per classi di reddito complessivo del totale oneri detraibili al 19% - anno d'imposta 2023

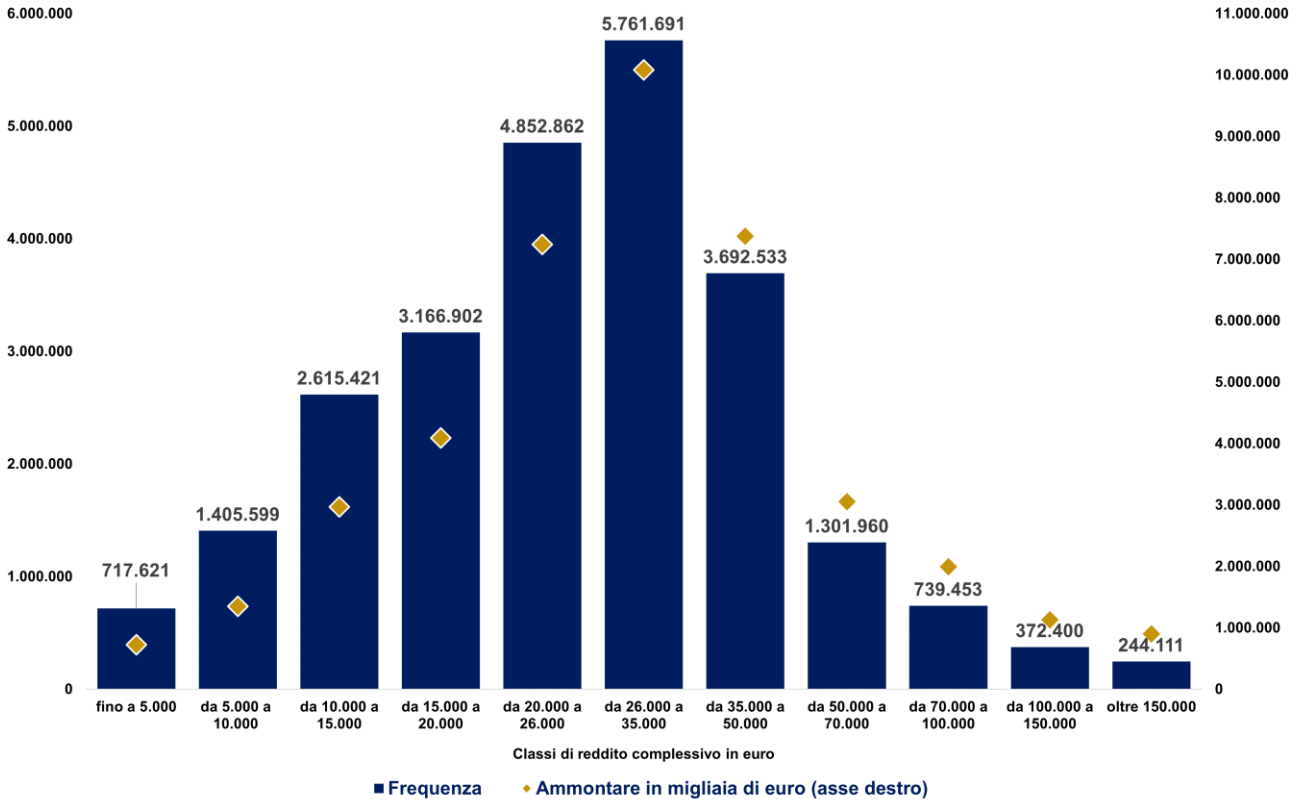

Tra gli oneri detraibili al 26% sono incluse le erogazioni liberali a favore delle Onlus[60] gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pari a 111 milioni di euro, la cui detrazione è commisurata al reddito, mentre la detrazione spetta in misura piena per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, pari a 20,6 milioni di euro.

Le spese per le ristrutturazioni edilizie, per interventi antisismici e il bonus verde sostenute nel 2023 (riportate nella sez. III-A del quadro RP) per le quali matura il diritto alla detrazione[61] ammontano a 23,7 miliardi di euro

[60] Per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono previste le percentuali al 26%, 30% e 35%. La discriminante sta nella localizzazione o meno dell'ente in un Paese non appartenente all' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). In particolare, la detrazione del 26% spetta per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti OCSE. Invece la detrazione al 30% spetta per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, mentre la detrazione del 35% spetta per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

[61] Non sono comprese le spese per le quali si è optato per la cessione del credito.

di cui 654 milioni di euro afferenti alle spese per il superbonus al 110% e al 90%; le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2023 (riportate nella sez. IV del quadro RP) ammontano a 4,7 miliardi di euro di cui 1,3 miliardi di euro relative a spese al 110% e al 90%[62].

Nel 2023 è prevista la possibilità di indicare nel modello di dichiarazione le spese sostenute nel 2022, rientranti nel Superbonus e non indicate nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2022; si tratta di 103 milioni di euro per le spese della sezione III-A del quadro RP e di 201 milioni di euro per le spese della sezione IV del quadro RP.

[62] Dall'anno d'imposta 2022 le spese superbonus sono detraibili in quattro rate.